



CITTA' DI FERMO

Decreti del Sindaco

COPIA

DECRETO DEL 13-07-15, n. 14

Oggetto:

Integrazione proprio atto n. 13 del 23/6/2015 avente ad oggetto: "Nomina della Giunta comunale e conferimento deleghe"

Visto di regolarità/riscontro contabile

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. €. Cap.

n. €. Cap.

n. €. Cap.

Note: _____

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore
Bilancio e Finanze

Il Sindaco

Visto il proprio atto n. 13 del 24/6/2015 avente ad oggetto: Nomina della Giunta Comunale e conferimento deleghe;

Evidenziato che non sono state conferite alcune deleghe come quelle relative all'Informatica, alla Polizia Municipale e non è stato altresì precisato che la Sanità resta di competenza del Sindaco;

Puntualizzato che nel dibattito politico è emersa anche la questione della parità di genere;

Ritenuto dover procedere ad integrare il proprio atto in relazione ai profili sopra menzionati;

Ritenuto dover assegnare ad integrazioni di quelle già attribuite le seguenti deleghe:

Assessore Febi Savino, delega all'Informatica;

Assessore Torresi Mauro, delega alla Polizia Municipale;

Puntualizzato in merito alla parità di genere quanto segue:

- Con il proposito di incrementare gli sforzi necessari a conseguire un tendenziale riequilibrio tra i sessi nelle Istituzioni politiche più a contatto coi cittadini - ove la partecipazione femminile si è sempre attestata a livelli particolarmente bassi - il Parlamento è negli ultimi tempi intervenuto a più riprese.

- Con la legge n. 215 del 2012, è stato introdotto, in forza della competenza statale fissata all'art. 122 Cost., un principio teso a modellare, secondo il criterio delle pari opportunità, le legislazioni elettorali regionali, nonché stabilito nuove regole nell'ambito del procedimento di elezione dei Consigli comunali ed inciso sulle modalità di costituzione delle Giunte dei medesimi Enti.

- L'art. 6 Tuel è stato oggetto di modifica nel 2012. La correzione legislativa è consistita nella sostituzione della parola "promuovere" (la presenza di entrambi i sessi in Giunta) con la parola "garantire". Il nuovo impegno gravava per vero ancora sugli Statuti - che avrebbero dovuto essere adeguati alla legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore;

- Il Tuel ragiona nei termini di "presenza di entrambi i sessi" in Giunta, non già di presenza *paritaria o equilibrata e che interpretando la disposizione, la si è ritenuta correttamente applicata laddove il Collegio preveda la presenza di un solo assessore di sesso femminile;*

- Il Parlamento è nuovamente intervenuto in materia, dato che nel corpo normativo che ha introdotto la disciplina necessaria alla messa in opera delle Città metropolitane, è presente una norma che stabilisce che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento,

con arrotondamento aritmetico” (art. 1, comma 137 l. n. 56 del 2014);

- Il legislatore sembra aver introdotto una vera e propria “quota”, rendendo inutili le modifiche apportate dai Comuni in attuazione della legge n. 215 del 2012;

- Sono stati espressi dubbi sulla fissazione per via normativa di “quote” in senso stretto, in questo specifico settore; predeterminare la “consistenza” (minima o massima) di ciascun sesso all’interno dei collegi politici può infatti significare immettere un elemento di rigidità, in un ambito nel quale sarebbe forse opportuno lasciare spazi anche a valutazioni tarate sulle specificità del contesto istituzionale e politico in cui concretamente si opera.

- Al di là del mero dato “numerico”, possono assumere rilievo ai fini della soddisfazione del principio di pari opportunità tra i sessi, anche le scelte operate in merito alla “distribuzione per genere” degli assessorati (cfr. in questa direzione Tar Lazio, sent. n. 6673 del 2011, secondo cui *“a fronte di una squilibrata rappresentanza dei generi sul piano numerico o quantitativo, potrà comunque ritenersi raggiunto l’equilibrio soltanto nel caso di conferimento al genere scarsamente rappresentato di ruoli o funzioni il cui rilievo sostanziale e funzionale sia tale, secondo logicità e ragionevolezza, da compensare il gap numerico”*).

Tutto ciò premesso ed evidenziato

Ricordata la Circolare del Ministero dell’Interno (Circolare del 24 aprile 2014 rivolta ai Prefetti della Repubblica), che, dopo aver puntualizzato che il Sindaco deve essere computato nel calcolo della percentuale prescritta dalla legislazione ordinaria, aggiunge che questi è tenuto a svolgere una “attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi”, e che “laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità”.

Evidenziato che la circolare si è posta l’obiettivo di chiarire il senso della legge, prevedendo deroghe, probabilmente nel timore che la legge n. 56 del 2014 potesse rivelarsi in alcune circostanze troppo “rigida”.

Richiamata la sentenza del Tar Lombardia n. 482 del 2014, con la quale, giudicando della presenza nell’organo di governo del Comune di Cassano Magnago di una sola donna, si è ritenuto non emergere “alcun elemento di prova da parte dei ricorrenti di un’ingiusta pretermissione di candidature femminili ai fini della nomina della Giunta comunale”.

Puntualizzato che l’elemento di novità sta quindi nel far ricadere sul Sindaco l’onere della prova di non aver pretermesso candidature femminili ai fini della nomina.

Ritenuto dover quindi procedere ad integrare, sotto il profilo della motivazione, il proprio atto n.13 del 23/6/2015, in quanto non si è proceduto ad esplicitare adeguatamente le motivazioni del provvedimento sotto il profilo del rispetto della parità di genere.

Ricordata la sentenza del TAR Campania n. 1427/2011 con la quale il Giudice amministrativo ha affermato che anche una giunta tutta al maschile (o al femminile) può

essere legittima, ma occorre una motivazione puntuale, esaustiva e concreta, che dia piena contezza circa l'impossibilità nel caso di specie di realizzare l'equilibrio tra generi: *“La scelta deve consistere in un'autonoma determinazione del sindaco il quale deve dimostrare di essersi concretamente e personalmente attivato (...) per individuare delle donne idonee e disponibili a rivestire l'incarico”*.

Dato atto che in ordine alla scelta dei componenti della Giunta è stata effettuata la necessaria attività istruttoria, volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile, anche se la stessa non è stata espressamente esplicitata nell'atto di nomina.

Ritenuto dover esplicitare i seguenti elementi:

- 1) Indicazione dello svolgimento dell'attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile;
- 2) motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità sancito dall'art. 51 della Costituzione (**Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011 n. 3146 e TAR Campania, Napoli, Sez. I, 10 marzo 2011 n. 1427 TAR Sardegna, Sez. II, 2 agosto 2011 n. 864**);

Puntualizzato che :

- Alla consigliera comunale Ing. Ingrid Luciani, ora Assessore, sono state assegnate le deleghe Lavori Pubblici e qualità urbana e protezione civile, il cui rilievo sostanziale e funzionale è tale, come detto dalla giurisprudenza, da compensare qualsivoglia *gap* numerico;

- Alcune consigliere comunali, sentite al riguardo, hanno fatto presente che non intendevano accettare l'incarico di assessore per due motivazioni:

a) la prima è che ritenevano preminente il ruolo del consigliere comunale rispetto a quello di assessore, in quanto quest'ultimo, come già accaduto ripetutamente nello stesso comune di Fermo, è soggetto a revoca, con la conseguente impossibilità, data la decadenza dalla carica di consigliere comunale, di poter continuare a svolgere le funzioni attribuite dall'elettorato;

b) la seconda riguardava una non sufficiente esperienza amministrativa (le liste che hanno sostenuto la candidatura del Sindaco sono liste civiche, con candidati privi di esperienza politica e partitica);

-Altre consigliere comunali hanno fatto presente la propria indisponibilità per motivi di lavoro e di impegni familiari;

- La consigliera comunale Lorena Massucci ha accettato la candidatura a Presidente del Consiglio comunale;

Puntualizzato che è stata offerta, come riportato dalla stampa, una candidatura femminile esterna, ma la stessa non è stata accettata;

Puntualizzato che al momento è risultato impossibile, dati i tempi ristretti, procedere a vagliare ulteriori possibili candidature nell'ambito della società civile e che, peraltro, pur non essendo l'atto di nomina ad assessore **inquadrabile tra gli atti politici**:

- a) viene riconosciuto al Sindaco un ampio potere discrezionale, data la natura fiduciaria del rapporto che lega i nominati al nominante;
- b) **resta salva, naturalmente, la necessaria ed accurata valutazione di possibili ragioni di incompatibilità alla funzione, ancor più evidenti nel caso di una lista civica, che si è posta in alternativa a molte forze politiche operanti sul territorio;**

Dato atto in relazione ai soggetti terzi, provenienti dalla società civile, è particolarmente difficile trovare convergenze con i programmi promossi in campagna elettorale;

D E C R E T A

Di integrare il proprio decreto n 13 del 23/6/2015 come segue:

Di attribuire le seguenti ulteriori deleghe:

All'Assessore **Sig Savino Febi** delega all'Informatica dando atto che allo stesso competono, riassumendole, le seguenti deleghe:
Politiche finanziarie e di bilancio;
Società partecipate;
Informatica;

All'Assessore **Mauro Torresi** delega alla Polizia Municipale dando atto che allo stesso competono, riassumendole, le seguenti deleghe:
Politiche del lavoro, attività economiche e commercio;
Politiche per la viabilità ed i trasporti;
Polizia municipale;

Di integrare, in relazione all'equilibrio di genere e sotto il profilo dell'istruttoria e della motivazione, il proprio atto n. 13 del 23/6/2015, con quanto riportato in narrativa del presente provvedimento, che qui si intende espressamente richiamato.

Di dare altresì atto che restano di competenza del sottoscritto Sindaco le residue funzioni amministrative non delegate ed in particolare la Sanità .

Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale.

Di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza. al Sig. Prefetto della Provincia di Fermo.

Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro